

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 26 gennaio 2015



ASSEMBLEA NAZIONALE C.N.I.

Repubblica Affari Finanza	26/01/15	P. 37	Le richieste al governo per salvaguardare il settore delle professioni dalla crisi		1
----------------------------------	----------	-------	--	--	---

C.N.I.

Repubblica Affari Finanza	26/01/15	P. 36	lavoro & professioni		2
----------------------------------	----------	-------	----------------------	--	---

MINIMI CONTRIBUTIVI

Repubblica Affari Finanza	26/01/15	P. 37	La stangata dei minimi contributivi colpo da ko per i giovani professionisti	Filippo Santelli	3
----------------------------------	----------	-------	--	------------------	---

MINIMI

Italia Oggi Sette	26/01/15	P. 1	Minimi, caos al massimo	Marino Longoni	5
--------------------------	----------	------	-------------------------	----------------	---

Italia Oggi Sette	26/01/15	P. 6	Minimi, l'analogia tra vecchio e nuovo regime scioglie i nodi	Andrea Bonghi	6
--------------------------	----------	------	---	---------------	---

Italia Oggi Sette	26/01/15	P. 7	Forfait semplificato. Anzi no	Sandro Cerato	8
--------------------------	----------	------	-------------------------------	---------------	---

PIANO ANTICORRUZIONE

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	26/01/15	P. 31	Piano anticorruzione, la relazione si adegua ai paletti dell'Autorità	Arturo Bianco	9
--------------------------------------	----------	-------	---	---------------	---

CATASTO

Sole 24 Ore	26/01/15	P. 2	Ripescati i periti agrari		10
--------------------	----------	------	---------------------------	--	----

Sole 24 Ore	26/01/15	P. 2	Dal web ai sopralluoghi il nuovo catasto cerca i dati	Cristiano Dell'Oste, Valentina Maglione	11
--------------------	----------	------	---	--	----

PIANO CASA

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	26/01/15	P. 30	Nel 2015 il piano casa resta attivo in 16 Regioni	Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci	13
--------------------------------------	----------	-------	---	--	----

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore - L'esperto Risponde	26/01/15	P. 2	Professionisti, la «cassa» decide i redditi	Nicola Forte	15
---	----------	------	---	--------------	----

CASSE DI PREVIDENZA

Corriere Della Sera - Corriereconomia	26/01/15	P. 19	Casse private a rischio stangata		19
--	----------	-------	----------------------------------	--	----

IIT

Corriere Della Sera	26/01/15	P. 17	Sfida degli scienziati dell'Iit: «Siamo qui per inventare non diventeremo burocrati»	Rita Querzé	20
----------------------------	----------	-------	--	-------------	----

POLITICHE UE

Repubblica Affari Finanza	26/01/15	P. 9	Juncker e l'arte di usare la flessibilità come una spada	Andrea Bonanni	22
----------------------------------	----------	------	--	----------------	----

MERCATO IMMOBILIARE

Italia Oggi Sette	26/01/15	P. 36	È scattata l'ora del mattone	Luigi Dell'Olio	23
--------------------------	----------	-------	------------------------------	-----------------	----

PROCESSO TRIBUTARIO

Sole 24 Ore - Norme E Tributi	26/01/15	P. 26	Ici, sì all'architetto contro il Comune	Ferruccio Bogetti, Gianni Rota	25
--------------------------------------	----------	-------	---	-----------------------------------	----

LOBBYISTI

Sole 24 Ore 26/01/15 P. 10 Più coraggio sul registro dei lobbysti Lionello Mancini 26

GEOLOGI

Corriere Della Sera - 26/01/15 P. 19 Paradossi. Terremoti e frane. Ma geologi a rischio estinzione Isidoro Trovato 27
Corriereconomia

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Italia Oggi Sette 26/01/15 P. VI Avvocati, formazione promossa Dario Ferrara 29

[LA PROPOSTA]

Le richieste al governo per salvaguardare il settore delle professioni dalla crisi

Più attenzione al lavoro autonomo in una stagione che vede assottigliarsi le opportunità di lavoro dipendente. Semplificazioni sul piano normativo e su quello amministrativo. Ritorno agli investimenti pubblici come volano della ripresa. Sono le tre richieste avanzate dagli ingegneri all'indirizzo del governo Renzi nel corso dell'assemblea nazionale di categoria, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. Per Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, occorre una risposta

rapida della politica verso i liberi professionisti, che dal 2008 in avanti hanno perso il 20 per cento del reddito. E che hanno subito provvedimenti come la modifica in senso restrittivo dei minimi, l'abolizione della cassa integrazione guadagni in deroga per i dipendenti degli studi professionali e l'aumento per la gestione separata Inps. Da qui la richiesta di politiche per la salvaguardia del settore.

(l.d.o.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



lavoro & professioni

20% LA PERDITA DEGLI INGEGNERI
nel periodo 2008-2013 sul
reddito medio guadagnato
in un anno. Da 43 mila euro si è
passati a 33 mila euro



La stangata dei minimi contributivi colpo da ko per i giovani professionisti

IL NUOVO REGIME DECISO DAL GOVERNO PENALIZZA PROPRIO QUANTI STANNO ENTRANDO ADESSO SUL MERCATO: TRIPPLICATA L'ALIQUOTA AGEVOLATA MENTRE VIENE ABBASSATO IL TETTO SOTTO IL QUALE SCATTA IL DIRITTO ALLA CONTRIBUZIONE PARZIALE

Filippo Santelli

«Un intervento correttivo è sacrosanto». Questa volta Matteo Renzi, il premier che tira dritto, ha annunciato una retromarcia: una serie di interventi ad hoc per le giovani partite Iva. Perché la coperta della legge di stabilità, lo ha riconosciuto, ha lasciato al freddo proprio i lavoratori autonomi. E in particolare i professionisti agli inizi di carriera, iscritti o non a un ordine. Loro che al (quasi) coetaneo Renzi guardavano con speranza, hanno cominciato il 2015 con un nuovo e meno vantaggioso regime fiscale dei minimi. Con un'impennata dei versamenti previdenziali dovuti all'Inps. E, nel caso degli avvocati, con l'obbligo anche per chi non arriva a 10mila euro di reddito di iscriversi e pagare i contributi alla Cassa Forense.

Colpi da ko, per chi già prima faticava a affacciarsi sul mercato. In media gli autonomi under 40

guadagnano la metà esatta dei colleghi over, 20mila euro lordi contro 40mila. Ed è soprattutto su di loro che va a impattare il nuovo regime dei minimi. Il precedente garantiva alle partite Iva fino ai 35 anni un'imposizione di vantaggio, al 5%. La finanziaria ha fatto saltare il limite di età, ma portato l'aliquota al 15%. Così per un architetto 28enne che fattura 10.500 euro il carico fiscale, tasse più previdenza, sale da 1.120 a 1.463 euro. E se il reddito sfondasse quota 15mila euro perderebbe ogni vantaggio (prima il limite era a 30mila): «I minimi aiutavano a affacciarsi alla professione», commenta Fazio Segantini, 42 anni, presidente dell'Unione nazionale dei giovani commercialisti. «Questo è un grosso passo indietro». Ora il governo studia le correzioni, per esempio tornare ad alzare il tetto massimo di reddito. Ma trovare le coperture non sarà banale. Nel dubbio, gli ultimi mesi del 2014 hanno visto un'impennata di nuove partite Iva, la corsa a rientrare nel vecchio regime.

A questo aggravio si aggiunge quello contributivo. Dal primo gennaio l'aliquota richiesta dall'Inps a designer, traduttori e agli altri professionisti non iscritti a un ordine è scattata dal 27 al 30%. Entro il 2018 poi, gradino dopo gradino, salirà ancora fino al 33, nove punti più di quanto previsto per i commercianti. Il rincaro risale addirittura al pacchetto lavoro Fornero, ma a differenza del governo Letta Renzi non l'ha bloccato. Per questo in settimana Confassociazioni e Acta, due delle sigle che rappresentano i freelance, hanno presentato al premier il conto: chi ha un reddito di 8mila euro ne pagherà 230 in più, chi ne

guadagna 16mila, quasi 500.


La previdenza degli ordini ha aliquote molto più basse, tra il 12 e il 15%. Almeno per una categoria però, quella degli avvocati, non mancano le polemiche. Da gennaio infatti tutti gli avvocati iscritti all'ordine sono registrati in automatico anche alla Cassa forense. Compresi quelli che guadagnano meno di 10mila 300 euro, prima esentati. Per loro il contributo soggettivo è ridotto a un quarto della cifra base, 2.780 euro, ma "vale" solo sei mesi di anzianità. Passata quella soglia poi, fino a 20mila euro, sale alla metà: «Per questa fascia siamo oltre il 14%, in proporzione versano più di chi ha guadagni superiori», nota Nicoletta Giorgi, 40 anni, presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati. «Un costo a cui si aggiungono quelli per assicurazione e formazione, entrambe obbligatorie con la riforma forense».


In Rete è partita una mobilitazione: #iononmicancello. La paura di molti giovani avvocati infatti è di vedersi depennati dall'ordine, se non riuscissero a versare il contributo minimo: «Non è previsto», tranquillizza Nunzio Luciano, 52 anni, presidente della Cassa Forense. Ma resta il fatto che anche 700 euro, per un under alle prime armi, pesano: «A loro diamo la possibilità di dilazionare i pagamenti».

Neppure la previdenza privata, del resto, è uscita indenne dalle riforme di Renzi. Per finanziare i famosi 80 euro, la tassazione sulle

rendite finanziarie, compresi gli investimenti delle casse professionali, è salita dal 20 al 26%. Secondo Adepp, l'associazione che le raggruppa, questo taglierà del 10% i futuri assegni pensionistici, già magri per chi comincia ora. «Le nostre casse hanno tutte raggiunto una sostenibilità di lungo periodo», dice il presidente Andrea Camporese, 46 anni. «Ma sappiamo che non basta: dobbiamo ragionare su un welfare che segua i professionisti durante tutta la carriera, non solo dopo la pensione».

L'obiezione dei giovani professionisti, in fondo, è proprio questa. A fronte dei contributi che versano, il livello di assistenza di cui godono è minimo. Le casse private hanno cominciato a sperimentare servizi diversi, come assicurazioni sanitarie e prestiti agevolati. La Cassa forense lavora per garantire agli under accesso gratuito ai database giuridici, una spesa maggiore per chi apre uno studio. Ma siamo solo all'inizio, come riconosce Camporese. E i freelance senza ordine, sottolinea il presidente del centro studi Adapt, il 32enne Emmanuele Massagli, non hanno neppure questo: «Il Jobs Act, per ora, non ha considerato per nulla il mondo degli autonomi».





Mobilizzazione via Twitter (#ionnomicancello) dei giovani avvocati che temono di vedersi depennati dall'ordine, se non riuscissero a versare il contributo minimo

IL CONFRONTO TRA I DUE REGIMI

Professionista di 28 anni alla sua prima attività che da gennaio 2014 opera con il regime dei minimi; importi in euro


REGIME DEI MINIMI

■ RICAVI	10.500,00	
■ COSTI	2.500,00	
■ CONTRIBUTI	758,00	=
■ REDDITO IMPONIBILE	7.242,00	x
■ ALIQUOTA	5%	=
■ IMPOSTA SOSTITUTIVA	362,10	+
■ CONTRIBUTI	758,00	=
■ CARICO FISCALE	1.120,10	

REGIME FORFETTARIO

■ RICAVI	10.500,00	x
■ COEFFICIENTE REDDITIVITÀ	78%	
■ RIDUZIONE NUOVE ATTIVITÀ	1/3	=
■ REDDITO FORFETTIZZATO LORDO	5.459,95	
■ CONTRIBUTI	758,00	=
■ REDDITO IMPONIBILE	4.701,95	x
■ ALIQUOTA	15%	
■ IMPOSTA SOSTITUTIVA	705,29	
■ CONTRIBUTI	758,00	=
■ CARICO FISCALE	1.463,29	

I REDDITI DEI PROFESSIONISTI



[I PROTAGONISTI]



Il presidente dei giovani commercialisti **Fazio Segantini** (1)
Nicoletta Giorgi (2) presidente dei giovani avvocati;
Nunzio Luciano (3) presidente della Cassa Forense

[LA PROPOSTA]

Le richieste al governo per salvaguardare il settore delle professioni dalla crisi

Più attenzione al lavoro autonomo in una stagione che vede assottigliarsi le opportunità di lavoro dipendente. Semplificazioni sul piano normativo e su quello amministrativo. Ritorno agli investimenti pubblici come volano della ripresa. Sono le tre richieste avanzate dagli ingegneri all'indirizzo del governo Renzi nel corso dell'assemblea nazionale di categoria, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. Per Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, occorre una risposta

rapida della politica verso i liberi professionisti, che dal 2008 in avanti hanno perso il 20 per cento del reddito. E che hanno subito provvedimenti come la modifica in senso restrittivo dei minimi, l'abolizione della cassa integrazione guadagni in deroga per i dipendenti degli studi professionali e l'aumento per la gestione separata Inps. Da qui la richiesta di politiche per la salvaguardia del settore.

(l.d.o.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minimi, caos al massimo

*Il governo ammette l'autogol e annuncia modifiche al nuovo regime a forfait
Ma solo tra due o tre mesi. Intanto chi deve emettere una fattura è in panne*

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

L regime dei nuovi minimi avrebbe dovuto essere un baluardo di semplificazione e un grande regalo fatto ai contribuenti anche in termini di riduzione del carico fiscale. Così era stato presentato dal presidente del consiglio Matteo Renzi e dai suoi ministri. Invece si sta rivelando una stangata, soprattutto per i professionisti, che già potevano accedere a un più conveniente regime dei minimi fino al 31 dicembre 2014. Anche dal punto di vista della semplificazione, sembra che il risultato sia stato mancato clamorosamente. Ne è prova il fatto che la maggior parte dei quesiti arrivati durante e dopo il videoforum di *ItaliaOggi* del 22 gennaio sulle novità fiscali del 2015, riguardavano proprio il nuovo regime forfettario.

Su Twitter la protesta gira al grido di #malusrenzi.

Lo stesso capo del governo, dopo aver annunciato la riforma come un grande regalo alle partite Iva ha riconosciuto l'errore annunciando: «Faremo un provvedimento ad hoc». Quando? «Nei prossimi mesi». Pochi giorni dopo ha fatto un mea culpa:

«È il mio autogol più grande», seguito a ruota dal ministro del lavoro, Giuliano Poletti: «La norma è scritta male». Il viceministro dell'economia, Luigi Casero, ha assicurato a *ItaliaOggi* che un passo indietro sarà fatto con il decreto legislativo sulla semplificazione fiscale (quello con la depenalizzazione per le frodi fiscali di importo inferiore al 3% dell'imponibile) che sarà riesaminato dal consiglio dei ministri il 20 febbraio. È probabile che vengano spostate al rialzo le soglie di accesso che in alcuni casi sono troppo basse, e ridotte le aliquote che spesso sono penalizzanti. Basti pensare che per i professionisti si è scesi da un tetto dei ricavi di 30 mila euro a quello attuale di 15 mila, mentre l'aliquota è triplicata: dal 5% (del reddito) al 15% (sul 78% dei ricavi). Non è un caso



se negli ultimi due mesi del 2014 si è assistito a una vera e propria corsa all'apertura della partita Iva, per poter beneficiare del regime più favorevole, che avrebbe chiuso i battenti a fine anno. Peccato che dopo il previsto esame del 20 febbraio il provvedimento correttivo dovrà ancora essere esaminato dal parlamento, ritornare in consiglio dei ministri ed essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Ben che vada passeranno ancora due mesi. Nel frattempo i professionisti e i lavoratori autonomi vengono abbandonati ai propri dubbi.

I problemi maggiori sono quelli di chi ha già un altro reddito, come pensioni, collaborazioni, lavori part time ecc. Con il vecchio regime non c'era problema, ora invece deve essere prevalente il reddito dell'attività che si vuole iscrivere nel nuovo regime forfettizzato. Se non è prevalente occorre che la somma delle due attività non superi i 20 mila euro. Altri problemi riguardano i lavoratori che hanno modificato la propria attività. In questo caso la norma non dice nulla, ma in via analogica si potrebbe arrivare alla soluzione di considerare solo l'attività con il reddito più elevato. Chi ha aperto la partita Iva a fine anno ha il problema di dover dimostrare di aver già iniziato l'attività nel 2014. Non sono questioni teoriche: se un professionista o un artigiano devono emettere fattura, acquistare un bene strumentale o compiere altre operazioni vorrebbero sapere come muoversi, se applicare l'Iva o meno, per esempio, senza dover poi magari scoprire di non avere i requisiti per accedere al regime forfettizzato e dover essere costretto a richiedere al cliente la restituzione dell'imposta.

Il governo sembra non rendersi conto dei problemi che sta creando con interventi raffazzonati e annunci di future modifiche. Come farà un contribuente a cambiare regime una volta che siano stati modificati in corso d'anno i requisiti per l'accesso? Se per esempio ha già emesso fatture in regime ordinario come farà a rientrare nel regime dei minimi che gira con regole molto diverse?

Forse non ce ne siamo accorti e siamo entrati nell'era del disordine creativo. Ma l'impressione è che chi sta alla guida della politica fiscale (ammesso che ci sia qualcuno alla guida) abbia le idee poco chiare.

— © Riproduzione riservata —



Diverse le questioni controverse legate al sistema forfettario: ecco le possibili soluzioni

Minimi, l'analogia tra vecchio e nuovo regime scioglie i nodi

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Il nuovo forfettario agita il sonno dei contribuenti. Fra i nodi principali da sciogliere ci sono la coesistenza fra i redditi del nuovo regime a imposta sostitutiva con quelli di lavoro dipendente e assimilato, le problematiche relative alle multiattività e alle imprese familiari nonché, *dulcis in fundo*, la possibile sopravvivenza del regime dei minimi anche oltre il 1° gennaio 2015. Dubbi ai quali i contribuenti possono dare risposta guardando, là dove possibile, al vecchio regime dei minimi.

Che siano questi i nodi da sciogliere sul nuovo forfait è emerso con evidenza durante il Videoforum 2015 organizzato da *ItaliaOggi* il 22 gennaio scorso. La stragrande maggioranza dei quesiti posti dai partecipanti alla teleconferenza era incentrata proprio su queste tematiche.

I dubbi degli operatori possono essere spiegati con il fatto che il nuovo regime a imposta sostitutiva del 15% sostituisce, in un sol colpo, tre regimi agevolati adottati nel tempo da molti contribuenti. Nel giro di pochi giorni molti imprenditori, artisti e professionisti, e i loro consulenti fiscali, hanno dovuto confrontarsi con tale dato di fatto e decidere il loro futuro inquadramento.

Allo stesso tempo tutti coloro che erano intenzionati a iniziare l'attività con partita Iva dal 1° gennaio scorso hanno dovuto valutare attentamente i pro e i contro del nuovo regime a forfait per decidere la loro futura posizione fiscale.

L'assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle

entrate sul nuovo regime agevolato ha contribuito ad amplificare la portata dei dubbi interpretativi dei contribuenti e dei loro consulenti.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha deciso di dare risposta ufficiale soltanto a due dei numerosi quesiti inviati in tema di nuovo regime forfettario. In entrambe le risposte fornite ha fatto esplicito riferimento ai chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa relativi al regime dei minimi di cui alla legge n.244 del 2007 (finanziaria 2008).

Effettivamente le analogie fra i vecchi minimi e il nuovo forfait sono molte. Il comportamento delle Entrate lascia presumere che anche i contribuenti potrebbero risolvere i loro dubbi interpretativi sul nuovo regime rifacendosi a quanto già in precedenza chiarito dall'amministrazione finanziaria per il vecchio regime dei contribuenti minimi.

Ciò premesso vediamo di fare qualche riflessione

in ordine ai temi più caldi, riepilogati nella tabella in pagina.

I redditi di lavoro dipendente e assimilato. Il nuovo regime a forfait mal si concilia con la presenza di altri redditi in capo al contribuente qualora questi ultimi siano tra quelli espressamente previsti negli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86).

Nessuna difficoltà sorge invece qualora il contribuente che decida di entrare nel forfait possieda anche redditi di altra natura quale quelli di fabbricati, di capitale o diversi.

L'incompatibilità relativa con i redditi di lavoro dipendente e assimilato costituisce uno dei requisiti per l'accesso al nuovo regime che deve essere valutato con riferimento all'esercizio precedente.

In questo senso è bene precisare, fin da subito, come nessun ostacolo all'accesso al regime sia rappresentato dal possesso di redditi di tale natura qualora il rappor-

to dal quale i redditi stessi derivano, sia cessato prima dell'entrata nel forfait.

I redditi di lavoro dipendente o assimilato, tra i quali figurano anche le pensioni di qualunque tipo, può coesistere con il nuovo regime forfettario solo a determinate condizioni.

Una di queste è rappresentata dal fatto che il reddito dell'attività a imposta sostitutiva del 15% sia prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o assimilato. In presenza di questa situazione il contribuente non dovrà preoccuparsi affatto del possesso di tali ulteriori redditi e potrà accedere con tranquillità al nuovo regime forfettario.

Se invece fossero prevalenti i redditi di lavoro dipendente o assimilato rispetto a quello con partita Iva a forfait, allora l'unica coesistenza possibile è rappresentata dal fatto che la somma di entrambi redditi sia comunque non superiore a 20mila euro.

Le multiattività. Altro fronte caldo è rappresentato



dallo svolgimento contemporaneo di più attività d'impresa o di lavoro autonomo caratterizzate da codici Ateco diversi.

Su tale problematica la norma contenuta alla lettera b) del comma 55 della legge di Stabilità per il 2015 è abbastanza chiara. Secondo la stessa, infatti, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, deve essere assunto il limite più elevato dei ricavi e dei compensi fra quelli differenti relativi alle diverse attività esercitate. Quindi, tanto per fare un esempio, se un contribuente svolge contemporaneamente un'attività di commercio all'ingrosso, con limite di ricavi pari a 40 mila euro, e un'attività di intermediazione, con limite dei ricavi posto a quota 15 mila euro, dovrà prendere a riferimento il limite più elevato ossia quello di 40 mila euro.

Fin qui tutto, abbastanza, chiaro. I problemi sorgono invece quando, in corso d'anno, il contribuente modifica la sua attività e passa da un codice Ateco a un altro caratterizzati da diversi limiti di ricavi o compensi ai fini del nuovo forfait.

Su questo tipo di problematica si potrebbe dare comunque risposta in via analogia rifacendosi a quanto la norma prevede per le doppie attività. Vedremo poi nel prossimo futuro come l'Agenzia delle entrate si posizionerà sul tema.

—© Riproduzione riservata—

Le questioni più controverse

Coesistenza forfait con lavoro dipendente o pensione	Possono coesistere solo se i redditi dell'attività a forfait superano quelli di lavoro o pensione oppure se il totale dei redditi non supera 20 mila
Svolgimento di più attività con diversi codice Ateco	Nel caso di esercizio contemporaneo di due attività aventi distinti codici Ateco e distinti limiti di ricavi si prende in considerazione quello più elevato
Nuovo forfait e imprese familiari	Possono accedere al nuovo forfait. L'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare e si calcola sul reddito al lordo delle quote dei familiari
Vecchi minimi - prosecuzione oltre il 31/12/2014	Coloro che al 31/12/2014 erano in regime dei minimi con aliquota del 5% possono continuare a utilizzarlo fino a esaurimento e non sono soggetti ai nuovi limiti

Vantaggi e nuovi adempimenti per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Forfait semplificato. Anzi no

No all'obbligo di ritenute, ma dichiarazioni dettagliate

Pagina a cura
di SANDRO CERATO

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, fermo restando l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti ai quali sono state pagate delle somme senza operare alcuna ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi. È quanto si desume dalla lettura del comma 69 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2015 che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime forfettario per le piccole imprese e i professionisti.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il predetto comma 69 stabilisce che fermo restando l'obbligo di conservazione di tutti i documenti emessi e ricevuti, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mentre la dichiarazione dei redditi deve essere presentata nei termini ordinariamente previsti. A tale proposito, sembra evidente che nel modello Unico sarà previsto un apposito quadro in cui indicare il reddito dichiarato dal contribuente forfettario, che si ricorda è determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività indicato nell'allegato alla stessa legge di Stabilità che individua differenti coefficienti in funzione della tipologia di atti-

vità svolta. Interessanti novità sono invece previste per quanto riguarda gli obblighi concernenti il sostituto d'imposta, poiché è previsto che il soggetto che aderisce al regime forfettario non è tenuto a operare alcuna ritenuta alla fonte di cui al titolo III del dpr 600/73, e quindi riguardanti sia i compensi di lavoro dipendente (che non possono comunque eccedere l'importo di euro 5 mila annui), di lavoro autonomo, di intermediazione commerciale, nonché per eventuali redditi di capitale corrisposti a terzi. A fronte dell'esclusione dall'obbligo di effettuazione delle ritenute, tuttavia, è previsto che il contribuente forfettario debba indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei soggetti ai quali sono state pagate somme senza operare alcuna ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi. Tale adempimento appare eccessivo e in controtendenza rispetto all'obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti per i contribuenti che applicano il regime forfettario, poiché costringe gli stessi a individuare i compensi pagati a terzi con «potenziale» obbligo di applicazione della ritenuta, e di ottenere il codice fiscale del percettore.

Trattandosi di un regime in cui i costi non sono deducibili, in quanto il reddito è determinato in via forfetaria, tale ultimo adempimento non è in alcun modo coerente.

L'esclusione dagli obblighi riguardanti il sostituto d'imposta differenzia il nuovo regime forfettario rispetto ai contribuenti minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011, i quali sono comunque chiamati ad assolvere gli obblighi previsti dal dpr 600/73, mentre è confermato anche nel nuovo regime forfettario, al pari di quello dei minimi, che sui compensi percepiti dagli stessi non deve essere applicata alcuna ritenuta d'acconto. A tale proposito, il comma 67 prevede che i contribuenti forfettari rilascino un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che


il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Per quanto riguarda gli studi di settore, in analogia con quanto già disposto per il regime dei minimi, il comma 73 stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dall'applicazione degli stessi, nonché dei parametri, anche se i provvedimenti che approvano i modelli dei dati da comunicare all'Amministrazione Finanziaria, da allegare a Unico, individuano appositi obblighi informativi relativamente all'attività svolta dal soggetto forfettario.

Sul punto, sarà necessario verificare l'entità delle informazioni richieste tenendo conto, come già detto, dell'irrelevanza dei componenti negativi nel regime in questione, ragion per cui sembra plausibile ritenere che le informazioni richieste siano di natura esclusivamente extracontabile.

© Riproduzione riservata

Gli adempimenti

Imposte sui redditi	<ul style="list-style-type: none">• esonero obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili• esonero effettuazione ritenute• esclusione studi di settore e parametri
Iva	<ul style="list-style-type: none">• no rivalsa dell'imposta• indetraibilità Iva acquisti• no dichiarazione annuale Iva• nessun obbligo di versamento imposta• obblighi inversione contabile• no spesometro• no comunicazione black list



Trasparenza. Per il triennio 2015-2017 Piano anticorruzione, la relazione si adegua ai paletti dell'Autorità

Arturo Bianco

Entro il 31 dicembre 2014 tutte le amministrazioni pubbliche e le società partecipate hanno dovuto approvare il piano anticorruzione per il triennio 2015-2017. Ora, però, è necessario adeguare il piano tenendo conto delle indicazioni contenute nel modello di relazione predisposto dall'Autorità Anticorruzione, che i responsabili hanno pubblicato sul sito internet dell'ente entro lo scorso 31 dicembre.

Il piano ha valenza triennale, ma deve essere adeguato ogni anno. Può comprendere anche il piano per la trasparenza, che può comunque avere la veste di un documento autonomo. La proposta di piano anticorruzione deve essere presentata necessariamente da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, che di norma è negli enti locali il segretario. È opportuno ricordare che, sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge 56/2014 (la cosiddetta Del Rio), le attività di prevenzione della corruzione e l'individuazione del responsabile possono essere effettuate in modo associato tramite le unioni dei Comuni. Prima della formalizzazione della proposta di piano il responsabile anticorruzione deve raccogliere il parere dei dirigenti per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione. Spetta alle singole amministrazioni valutare l'opportunità (è auspicabile) di raccogliere il parere di sindacati, associazioni e singoli cittadini, nonché di pubblicare sul sito internet la proposta di piano. La deliberazione del piano spetta alla giunta e il documento deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'individuazione dell'attività a più elevato rischio di corruzione può essere fatta sulla base delle esperienze maturate nell'ente o, come suggerito dal piano nazionale, utilizzando

modalità mutate dalle procedure di certificazione di qualità: gli indici di valutazione delle probabilità e dell'impatto. Appare, inoltre, opportuno modulare il grado di rischio delle singole attività, utilizzando lo stesso metodo. Per ciascuna attività a maggior rischio di corruzione si devono prevedere forme di prevenzione, quali l'intensificazione dei controlli, la fornitura di informazioni al responsabile anticorruzione, il monitoraggio dei rapporti con i beneficiari dei provvedimenti, la rotazione dei dirigenti e dei dipendenti.

Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione dei responsabili anticorruzione è necessario che le amministrazioni effettuino degli specifici controlli sui rapporti che si stabiliscono tra i dipendenti cessati dal servizio e le società private che hanno rapporti con l'ente. È vietato a coloro che hanno assunto decisioni per conto dell'ente nei confronti di privati di svolgere con gli stessi attività di lavoro subordinato o di consulenza per i tre anni successivi. A carico della

RACCOMANDAZIONE

Le attività a maggior rischio possono essere individuate utilizzando modalità mutate dalle procedure di certificazione di qualità

società che viola questa disposizione è prevista l'irrogazione del divieto di contrattazione per tre anni. Uno strumento utile può essere l'autocertificazione da parte della società e/o l'inserimento di una tale clausola nel contratto.

Gli enti devono inoltre valutare l'opportunità di considerare a rischio di corruzione le attività di verifica e controllo.

Un'altra attività cui lo schema di relazione dei responsabili dedica particolare attenzione è costituita dalla verifica che i dipendenti non svolgano attività ulteriori se non previa autorizzazione, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e per attività che l'ente in sede regolamentare non ha giudicato essere caratterizzate da conflitto d'interessi.

È utile prestare la massima attenzione all'utilizzo dell'opportunità per cui l'ente dia avvio alle procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'ente.




COMMISSIONI CENSUARIE

Ripescati i periti agrari

Le commissioni censuarie recuperano all'ultimo i periti agrari. Le bozze di decreto legislativo circolate tra giugno e ottobre dell'anno scorso tra Consiglio dei ministri e commissioni parlamentari non includevano questi professionisti - accanto a ingegneri e architetti, geometri e periti edili, dottori agronomi e agrotecnici - tra i potenziali componenti delle commissioni locali che dovranno collaborare - tra l'altro - alle operazioni di revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto urbano. E questo anche se tra le competenze dichiarate dai periti agrari sul proprio sito internet ci siano «i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano». Un'esclusione probabilmente non voluta, anche perché già le prime bozze del decreto prevedevano che i periti agrari facessero parte della commissione censuaria centrale. A segnalare per primo la mancanza è stato, a ottobre, il presidente della commissione Finanze del Senato, Mauro Marino (Pd), come risulta dagli atti parlamentari. Da qui l'integrazione del Consiglio dei ministri, arrivata solo in sede di approvazione definitiva, e poi confluita nel testo in Gazzetta Ufficiale. Stavolta, insomma, non è stata una "manina".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il fisco che cambia
GLI IMMOBILI

La data-obiettivo del Governo
Per il decreto delegato con i criteri estimativi
è stato annunciato il varo entro il 20 febbraio

Clausola anti-imprecisioni
I valori patrimoniali saranno ridotti
di una percentuale per eliminare gli errori

Dal web ai sopralluoghi il nuovo catasto cerca i dati

La discussione sulle linee guida al via già in settimana

Cristiano Dell'Oste
Valentina Maglione

La riforma del catasto ha una prima data-obiettivo: venerdì 20 febbraio, termine entro cui il decreto legislativo con i criteri estimativi è atteso in Consiglio dei ministri per il via libera preliminare. Già da questa settimana, intanto, potrebbe iniziare la discussione parlamentare informale alla "bicameralina" sulle linee guida della riforma. Il testo vero e proprio del decreto - invece - per ora è all'ufficio legislativo del ministero dell'Economia, dopo che le Entrate hanno completato la stesura tecnica.

Qualcosa della riforma si sa già, dopo il confronto di venerdì scorso tra i dirigenti dell'Agenzia e i responsabili del coordinamento guidato da Confedilizia.

Il nuovo catasto distinguerà gli immobili in due macro-categorie. Quelli a "destinazione ordinaria" - case, negozi, uffici e pertinenze - il cui valore patrimoniale, basato sempre sui metri quadrati (e non più sull'attuale sistema dei vani), dovrà essere stimato principalmente usando un algoritmo che considera le caratteristiche e la collocazione geografica. E quelli "a destinazione speciale", il cui valore andrà invece stimato in modo diretto.

Proprio sulla valutazione degli immobili "ordinari" nelle scorse settimane sono trapelate le difficoltà per alcuni ambiti territoriali dove ci sono state poche compravendite. L'idea iniziale era infatti quella di partire dai valori contenuti negli atti notarili nel triennio 2011-2013. Ma, a causa del crollo del mercato, in più di cinquemila Comuni ci sono state meno di 100 transazioni. Di qui il piano di allargare il confronto ad altre zone omogenee per caratteristiche e valori di mercato, attingendo inol-

tre ai prezzi risultanti dalle aste giudiziarie. Il triennio esaminato sarà il 2012-2014.

I geometri si sono detti disponibili a un'operazione a tappeto di rilevazione sul campo, e di certo nel decreto ci sarà un riferimento a possibili convenzioni con i professionisti (lo prevede anche la delega). Pare decisamente improbabile, però, visitare "fisicamente" tutti gli immobili. Non a caso nei piani delle Entrate ci sono anche sopralluoghi "virtuali" da effettuare usando fotografie aeree (ortofoto) e servizi online come *Street View*.

Un'altra opzione è chiedere le informazioni direttamente a proprietari e amministratori di condominio, e anche questo punto dovrebbe apparire nel decreto, anche se i dettagli saranno affidati a un futuro provvedimento attuativo.

Di certo, l'uso delle funzioni statistiche contempla un margine d'errore. Ragione per cui tutti i valori - compresi quelli da stima diretta - saranno abbattuti di una certa percentuale per "neutralizzare" eventuali imprecisioni. La quota non è ancora fissata, ma potrebbe aggirarsi nell'ordine del 20 per cento.

In attesa di conoscere i dettagli, la discussione potrebbe iniziare già questa settimana. Domani il viceministro all'Economia, Luigi Casero, tornerà al Senato in commissione Finanze per terminare l'audizione iniziata giovedì e poi dovrebbe fare un passaggio anche alla Camera. Subito dopo i presidenti delle commissioni dei due rami del Parlamento, Mauro Marino (Pd) al Senato e Daniele Capezzone (Fi) alla Camera, potrebbero organizzare i lavori della "bicameralina", presieduta da entrambi e incaricata di esaminare, prima della discussione formale presso le due commissioni, i criteri ispira-

COMMISSIONI CENSUARIE

Ripescati i periti agrari

Le commissioni censuarie recuperano all'ultimo i periti agrari. Le bozze di decreto legislativo circolate tra giugno e ottobre dell'anno scorso tra Consiglio dei ministri e commissioni parlamentari non includevano questi professionisti - accanto a ingegneri e architetti, geometri e periti edili, dottori agronomi e agrotecnici - tra i potenziali componenti delle commissioni locali che dovranno collaborare - tra l'altro - alle operazioni di revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto urbano. E questo anche se tra le competenze dichiarate dai periti agrari sul proprio sito internet ci siano «i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano». Un'esclusione probabilmente non voluta, anche perché già le prime bozze del decreto prevedevano che i periti agrari facessero parte della commissione censuaria centrale. A segnalare per primo la mancanza è stato, a ottobre, il presidente della commissione Finanze del Senato, Mauro Marino (Pd), come risulta dagli atti parlamentari. Da qui l'integrazione del Consiglio dei ministri, arrivata solo in sede di approvazione definitiva, e poi confluita nel testo in Gazzetta Ufficiale. Stavolta, insomma, non è stata una "manina".

tori della riforma.

Così il Governo potrebbe valutare se intervenire già prima dell'esame formale del testo. «Dalle categorie - afferma Marino - sono arrivati suggerimenti molto interessanti nelle scorse settimane. Vedremo a breve se sono stati recepiti. Se così non fosse, creeremo le condizioni perché il Governo senta le proposte». In Parlamento ci sarà quindi spazio per le indagini conoscitive, che coinvolgeranno gli stakeholder, dai professionisti alle associazioni, così come già accaduto durante l'esame del decreto sulle commissioni censuarie (Dlgs 198/2014). In quell'occasione il metodo del confronto aveva scatenato qualche malumore, ma ora Marino conta sulla «disponibilità del Governo».

A oggi le categorie non nascondono la loro perplessità. A partire da Confedilizia: il presidente Corrado Sforza Fogliani, uscito dall'incontro di venerdì scorso con l'agenzia delle Entrate, lo ha definito «abbastanza deludente e particolarmente preoccupante». Al di là dei dettagli tecnici, c'è il forte timore di rincari d'imposta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiede più concertazione l'Anici: il sindaco di Ascoli Piceno e delegato dell'associazione per la fiscalità locale, Guido Castelli, spiega che «è fondamentale studiare insieme questa riforma per attuarla al meglio ed evitare che esploda il contenzioso». Per Castelli occorre prima di tutto sciogliere il nodo dell'invarianza di gettito, anche studiando un fondo perequativo. Inoltre, va valorizzata l'esperienza maturata da alcuni Comuni nella revisione del loro sistema catastale e organizzare le verifiche sugli immobili, anche attingendo alle risorse stanziate dalla legge di stabilità del 2014 (40 milioni l'anno dal 2015 al 2019).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fronti aperti

LE COMPRAVENDITE



Complice il calo del mercato, in molte delle zone Omi che saranno usate per la riforma del catasto ci sono state poche compravendite (o nessuna) nel triennio di osservazione 2012-2014. Il

rimedio proposto dall'Agenzia è "allargare" l'area di osservazione ad altre zone omogenee per valori. Oltre agli acquisti, saranno rilevati anche i prezzi delle aste giudiziarie

LE CARATTERISTICHE



Per le unità a destinazione ordinaria (case, negozi, uffici, pertinenze) bisogna stabilire dove e come reperire i dati con cui "alimentare" gli algoritmi che calcoleranno rendite e valori. Nei

piani dell'Agenzia, non tutti gli immobili saranno visionati sul campo: i dati saranno tratti anche dalle planimetrie, dai rogiti, da ortofoto aeree, da *Street view* e interpellando i proprietari

I FABBRICATI INDUSTRIALI



Per gli immobili a destinazione speciale - compresi i fabbricati industriali - si procederà per stima diretta, quindi individuando il valore per ogni singola unità immobiliare.

Nell'ambito delle stime l'Agenzia intende utilizzare anche il criterio del costo di costruzione, appoggiandosi tra l'altro a prontuari di norma su base regionale

GLI IMMOBILI STORICI



La rendita e il valore patrimoniale dei castelli saranno calcolati per stima diretta. Per gli altri immobili vincolati secondo il Codice dei beni culturali, l'Agenzia ha studiato un

meccanismo con due opzioni: la stima diretta, per le unità con caratteristiche particolari, e l'utilizzo di funzioni statistiche, per gli immobili che rientrano in tipologie più standardizzate

L'INVARIANZA DI GETTITO



L'invarianza di gettito non riguarda il processo di riforma del catasto, ma il modo in cui i nuovi valori saranno utilizzati a livello fiscale. L'obiettivo fissato dalla legge delega è quella di una

stabilità del carico fiscale. I tecnici delle Entrate intendono questo parametro a livello nazionale, mentre secondo la proprietà edilizia il limite dovrebbe essere definito su base comunale

Lavori di recupero. Raffica di proroghe di fine anno per il bonus cubature partito nel 2009

Nel 2015 il piano casa resta attivo in 16 Regioni

Possibilità scaduta in Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna

PAGINA A CURA DI
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

■ Ancora un anno. In qualche Regione, ancora due. Il piano casa sugli ampliamenti edilizi e le ricostruzioni - opportunità lanciata nel 2008 dall'allora Governo Berlusconi e applicata attraverso leggi territoriali - continua a vivere quasi ovunque in Italia.

Rispetto al passato, la volontà di proroga appare più stanca. Il provvedimento, pensato come una misura a tempo per una durata di 36 mesi, sta iniziando a perdere colpi. Complice anche la totale assenza (con poche eccezioni, fra cui il Veneto) di un monitoraggio puntuale sugli effetti che le misure hanno avuto, per le famiglie che hanno ricavato dalla propria casa una stanza in più e per il rilancio del settore edile. Perplesità e critiche a parte, le leggi però sono in massima parte ancora vigenti. Mentre in alcune Regioni il piano casa è diventato permanente.

Le proroghe

La raffica di proroghe, nelle regioni in cui la norma era in scadenza a dicembre, si è consumata come sempre al fotofinish, negli ultimi giorni di dicembre, e nello scorcio di gennaio con articoli all'interno di provvedimenti omnibus o finanziarie. Pochi gli emenda-

mentia i testi originali: alcuni ritocchi hanno riguardato le leggi di Marche e Puglia. Non ovunque si è riuscito a garantire il rispetto dei tempi: in Calabria e Basilicata, ad esempio, la via libera alla dilazione della norma è slittato ai primi giorni di gennaio, anche se formalmente le leggi sono scadute lo scorso 31 dicembre. In Piemonte, era annunciato uno slittamento di due anni: alla fine però si è ridotto a uno.


C'è poi chi ha deciso di concludere l'esperienza. Come Sardegna e Umbria, che hanno deciso di sostituire il piano casa (scaduto rispettivamente il 29 novembre e il 31 dicembre) con provvedimenti stabili e, nel caso dell'isola, meglio mirati (almeno così nelle intenzioni) al territorio. Oppure come l'Emilia Romagna, che ha fatto morire il piano casa dopo la prima edizione, o la Lombardia, che si è tirata indietro a fine 2013, lasciando alla legge urbanistica il compito di regolare i bonus.

Fra le prime a muoversi c'è stata quest'anno la Sicilia, che, con la legge 21/2014 di assestamento di bilancio, ha allungato al 31 dicembre 2015 la scadenza per seguire interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia degli edifici.

A dicembre è poi arrivato il semaforo verde della Puglia, che con la legge 49/2014 ha fatto slittare di 365 giorni la data ultima per la presentazione delle Dia e dei permessi di costruire. Il provvedimento ha introdotto inoltre qualche novità. Il precedente limite volumetrico di ampliamento degli edifici residenziali era al 20% della volumetria complessiva esistente del fabbricato, con un limite di 200 mc

ora portato a 300. Inoltre il campo di applicazione è stato allargato agli immobili non residenziali, con volumetria prima dei lavori inferiore o pari a 500 mc.

Sono infine arrivate in corsa (e senza modifiche ai testi) i via libera di Abruzzo, Toscana, Piemonte e Calabria. Nelle Marche, è stata inserita qualche novità per il recupero dei sottotetti e la possibilità di frazionare le unità immobiliari esistenti



Quando il premio è senza scadenza

Dopo l'esperienza pilota della Valle d'Aosta altre due Regioni hanno reso stabile il piano casa.

L'Umbria, prima ha reso permanenti le possibilità concesse per le demolizioni e ricostruzioni degli edifici. e ora ha inglobato il piano casa nel Testo unico di governo del territorio, senza più scadenze.

Analoga la strada imboccata dalla Sardegna, con il Ddl 130/2014 previsto in Aula a marzo. Con numerose novità: ad esempio la possibilità di aumentare i volumi esistenti fino al 30% in presenza di un Puc.

La Lombardia ha varato a fine 2014 una legge per la riqualificazione edilizia e per porre un argine al consumo di suolo a favore del rilancio del costruito. Anche il Lazio pensa a una riforma a regime sulla rigenerazione urbana.

in seguito all'ampliamento di cubatura.


Il caso Lazio

Dopo anni di edizioni "impossibili" da applicare e oggetto di successive impugnazioni, il Lazio ha appena riscritto totalmente la legge. Il nuovo piano prevede, oggi, per gli immobili residenziali un bonus del 20% dell'esistente fino a un massimo di 70 metri cubi. Per i fabbricati produttivi e artigianali e quella a destinazione ricettiva il bonus sale al 25% fino a un tetto di 500 metri cubi. Per le demolizioni e ricostruzioni, il premio volumetrico è al 35%: se l'immobile non è residenziale, si può ampliare fino a 350 metri cubi. A patto, però e in tutti i casi, che venga raggiunta la classe energetica A. Non solo: in caso di ristrutturazione o sostituzione con cambio di destinazione d'uso, a fronte di un premio del 30% concesso, viene richiesta la restituzione di un 30% (calcolato in questo caso sulla volumetria già maggiorata dal bonus) da destinare a housing sociale.

Il bilancio

Ad oggi su 21 Regioni e Province autonome, il piano casa vero e proprio è ancora attivo in 16 territori. In altri tre territori la legge è scaduta (definitivamente o in attesa di sostituirla). Mentre in Umbria è stata incorporata nel testo unico sul governo del territorio e in Provincia di Trento, dove non è mai formalmente partita, è comunque operativa una legge che concede incentivi volumetrici a chi ristruttura (anche in questo caso è stata appena prorogata per il 2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il calendario aggiornato

01 | ABRUZZO

Il termine per la presentazione delle domande è stato posticipato di un anno con la legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 49. Invariati i bonus per gli ampliamenti e le demolizioni e ricostruzioni.

Legge regionale 19 agosto 2009, n. 16

Scadenza: **31 dicembre 2015**

02 | BASILICATA

La proroga è approvata a inizio gennaio 2014 all'interno del collegato alla manovra finanziaria 2015, in via di pubblicazione sul Bollettino regionale

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 25

Scadenza: **31 dicembre 2015**

03 | CALABRIA

La proroga di due anni della legge per il miglioramento del patrimonio edilizio residenziale è stata votata dal Consiglio regionale a gennaio (lr 4/2015), alla ripresa delle attività. Il piano casa non è stato modificato nei contenuti

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 21

Scadenza: **31 dicembre 2016**

04 | CAMPANIA

L'ultima proroga alla legge sul piano casa era stata votata, in Campania, a fine 2013 con la lr 2/2014

Legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 19

Scadenza: **10 gennaio 2016**

05 | EMILIA ROMAGNA

La Regione non ha mai rinnovato, dopo la prima scadenza, il piano casa

Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6

Scaduto (31 dicembre 2010)

06 | FRIULI VENEZIA GIULIA

Il piano casa è stato inizialmente prorogato (nel 2010) a cinque anni. La proroga, nel 2013, è stata portata a otto anni (lr 5/2013).

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Scadenza: **19 novembre 2017**

07 | LAZIO

Oltre alla proroga, la legge regionale 11 novembre 2014, n. 10 ha completamente riscritto il piano casa. Ad esempio sui piani attuativi. Eliminata la possibilità, su un singolo intervento, di avere il 10% in più del volume dell'intero piano attuativo. Ora il premio concesso consiste nella sola possibilità di cambiare l'uso: per ogni piano attuativo, inoltre, scatta l'obbligo di cedere il 10% del realizzato per edilizia a canone calmierato

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21

Scadenza: **31 gennaio 2017**

08 | LIGURIA

Il piano casa è stato prorogato di due anni con la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 che non è intervenuta con modifiche sostanziali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Scadenza: **20 giugno 2015**

09 | LOMBARDIA

Conclusa la normativa speciale sul piano casa ora la Regione fa valere le possibilità già previste, per gli ampliamenti, nella propria legge urbanistica.

Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4

Scaduto (31 dicembre 2013)

10 | MARCHE

In aggiunta allo slittamento dei termini, la nuova disciplina (lr 33/2014) prevede il recupero e la trasformazione dei sottotetti; la possibilità di frazionare le unità immobiliari in seguito

all'ampliamento di cubatura

Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22

Scadenza: **31 dicembre 2016**

11 | MOLISE

L'ultima proroga del piano casa, con effetto biennale, risale al dicembre del 2013 (lr 24/2013)

Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30

Scadenza: **31 dicembre 2015**

12 | PIEMONTE

La proroga è arrivata, anche se

all'ultimo era stata stralciata dalla Finanziaria. La Giunta Chiamparino aveva annunciato un rinnovo biennale. Tuttavia al momento i termini sono stati prolungati con la lr 24/2014, solo di un anno

Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

Scadenza: **31 dicembre 2015**

13 | PUGLIA

Oltre alla proroga, sono state approvate anche alcune novità con la lr 49/2014. Il bonus del 20% di ampliamento rispetto alla volumetria esistente è applicabile fino a 300 mc in più (anziché 200 mc). Gli incrementi si applicano anche agli immobili non residenziali con volumetria esistente prima dei lavori inferiore o pari a 500 mc.

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

Scadenza: **31 dicembre 2015**

14 | SARDEGNA

La Regione ha lasciato scadere i termini del piano casa e ha approvato (al momento solo in Commissione) una nuova legge (ddl 30/2014) che riordina le possibilità di intervento per migliorare il costruito. La norma dovrebbe arrivare in aula entro marzo.

Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4

Scaduto (29 novembre 2014)

15 | SICILIA

Con la legge di assestamento di bilancio (lr 12 agosto 2014, n. 21), la Regione è intervenuta sull'articolo 6 della lr 6/2010. Gli interessati dovranno presentare la Denuncia di inizio attività (Dia) o richiedere il permesso di costruire entro il 31 dicembre 2015.

Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26

Scadenza: **31 dicembre 2015**

16 | TOSCANA

Con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2015 (lr 1/2015) la Toscana ha allungato di un anno la data ultima per la

presentazione delle Scia edilizie

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24

Scadenza: **31 dicembre 2015**

17 | UMBRIA

In questa regione il piano casa è stato integrato nel nuovo testo unico per il Governo del territorio, approvato dal Consiglio regionale l'8 di gennaio e in attesa di pubblicazione sul Bur. Gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione (conservati praticamente intatti rispetto all'ultima versione del piano casa) sono così diventati norma stabile

Legge votata l'8 gennaio 2015, in attesa di pubblicazione sul Bur

Scadenza: **nessuna**

18 | VALLE D'AOSTA

Fin dalla prima versione questa Regione ha formulato una legge a regime per il rilancio del costruito, senza fissare scadenze

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 4

Scadenza: **nessuna**

19 | VENETO

L'ultima riformulazione del piano casa (lr 32/2013), che ha fissato la scadenza al 2017, è stata duramente criticata, al punto che la Regione è intervenuta con una circolare esplicativa

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14

Scadenza: **10 maggio 2017**

20 | PROV. BOLZANO

Non è stato fissato un termine ai provvedimenti per il rilancio del costruito

Legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1

Scadenza: **nessuna**

21 | PROV. TRENTO

L'accordo sul piano casa non è mai stato recepito. Misure per il rilancio dell'edilizia sono già contenute nella Lp 1/2008

prorogata di un anno con l'approvazione della finanziaria (Lp 14/2014)

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1

Scadenza: **31 dicembre 2015**

Professionisti, la «cassa» decide i redditi

Determinante il momento in cui il contribuente entra in possesso dei contanti o degli assegni



PAGINE A CURA DI
Nicola Forte

I professionisti determinano il reddito in base al principio di cassa, osservando le indicazioni dell'articolo 54 del Tuir, fatte salve alcune eccezioni. Dev'essere effettuata la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute (pagate) nel corso del periodo d'imposta. Inoltre, si devono tenere in considerazione le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall'articolo 54 citato.

Possono, tuttavia, verificarsi alcune situazioni relative alle diverse modalità di pagamento la cui soluzione non è sempre evidente. È opportuno, quindi, prendere in considerazione le varie forme di pagamento al fine di delineare compiutamente il "principio di cassa".

Il denaro contante

I compensi pagati mediante contanti si considerano percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista. In tal caso il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell'incasso da parte del professionista si trovano a coincidere.

È frequente, anche in considerazione delle disposizioni ai fini dell'antiriciclaggio, che i miei clienti effettuino il pagamento dei compensi professionali con bonifico bancario. Dall'estratto conto si desumono due date non coincidenti: la data dell'operazione e la data di valuta. In quale momento la somma potrà considerarsi incassata ai fini della determinazione del reddito? Inoltre, per gli assegni ricevuti dovrò tenere conto

Gli assegni bancari

Il professionista può considerare incassati i compensi maturati nel momento in cui riceve materialmente l'assegno, cioè quando il titolo entra materialmente nella sua disponibilità. Questo mezzo di pagamento equivale alla moneta corrente. È irrilevante l'effettivo versamento sul conto corrente bancario. Pertanto, se il versamento sul conto corrente viene effettuato nel periodo d'imposta successivo, i compensi si considereranno incassati nell'esercizio precedente, cioè quando è stato ricevuto effettivamente l'assegno. Lo stesso principio si applica simmetricamente ai paga-

menti. La spesa potrà considerarsi sostenuta quando il professionista si spossa, consegnando il titolo al soggetto creditore.

Gli assegni circolari

Allo stesso modo, i compensi professionali si potranno considerare incassati quando l'assegno circolare entra nella disponibilità del professionista. L'agenzia delle Entrate ha di fatto equiparato, al fine di individuare il momento di incasso dei compensi, l'assegno bancario e l'assegno circolare (si vedano la risoluzione 138/E del 29 maggio 2009 e la circolare 38/E del 23 giugno 2010). La differenza sostanziale riguarda il maggiore grado di garanzia offerto dall'assegno circolare. In ogni caso i compensi possono considerarsi percepiti nel momento in cui il professionista riceve materialmente il titolo, anche se l'incasso, ai fini fiscali, richiede il buon fine dell'assegno bancario. L'eventuale insoluto è retroattivo: in pratica, è come se l'incasso non fosse mai avvenuto.

della data di emissione del titolo o dell'effettivo versamento sul conto corrente bancario?


L'ultima questione che pongo è legata al fatto che negli ultimi anni partecipo spesso, quale relatore, a convegni e corsi. L'impresa che organizza l'evento anticipa sempre le spese relative al viaggio. Questa voce è rilevante ai fini della determinazione del reddito professionale?

I.M. - REGGIO EMILIA

Bonifico e modello Rid

I compensi accreditati sul conto corrente bancario con bonifico si considerano incassati nel periodo d'imposta in cui la somma di denaro diventa effettivamente disponibile in favore del professionista. A partire da questa data il titolare del rapporto bancario (il professionista, nei casi che ci interessano) può effettivamente utilizzare la somma di denaro ricevuta. Invece è irrilevante la data di valuta, che assume importanza ai soli fini bancari per il computo degli interessi maturandi. L'interpretazione è stata fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare 23 giugno 2010, n. 38/E.

La medesima soluzione riguarda i compensi che il professionista riceve a seguito



di un ordine di addebito permanente (modello Rid) sul conto corrente del cliente. Analogamente a quanto già considerato, assumerà rilievo la data in cui la somma accreditata è materialmente disponibile per il professionista.

Carta di credito

Gli incassi con carta di credito si considerano avvenuti quando la carta di credito

IL CASO RISOLTO



L'ANTICIPAZIONE

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'anticipazione (per conto del professionista), da parte dell'impresa committente, delle spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande non dà luogo alla deduzione "ridotta" nella misura del 75 per cento. Secondo la circolare 31/E del 2014, infatti, gli oneri sono deducibili integralmente dal reddito d'impresa (si veda anche l'articolo a fianco).

La disposizione è diretta a semplificare gli adempimenti e non deve comportare, per il committente, un trattamento fiscale peggiore rispetto a quello precedente. I beneficiari delle spese devono essere professionisti «nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo».

viene materialmente utilizzata: quindi, anche prima dell'avvenuto accredito sul conto corrente bancario. In tale ipotesi il professionista non è più creditore nei confronti del cliente, ma è creditore verso la società finanziaria che gestisce i pagamenti con carta di credito.

Le spese anticipate

L'articolo 10 del Dlgs 175/2014, modificando l'articolo 54 del Tuir, ha stabilito che «le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». Secondo i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, la disposizione ha carattere innovativo (si applica solo dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2015). Infatti, essa introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente o il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente stesso (circolare 31/E del 30 dicembre 2014).


L'amministrazione finanziaria ritiene che l'esclusione dalla tassazione sia limitata alle sole spese anticipate dal committente aventi a oggetto la somministrazione di alimenti e bevande e le spese alberghiere. Tuttavia, la deducibilità di questi oneri in capo all'impresa committente sarà integrale, non trovando applicazione la deduzione ridotta nella misura del 75% prevista dal Tuir. Viceversa, se l'oggetto dell'anticipazione riguarda gli oneri relativi alla trasferta, o altre tipologie di oneri, gli stessi assumeranno la qualificazione di compensi in natura e dovranno essere fatturati dal professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punto per punto

IL CASO

LA SOLUZIONE




Ho ricevuto in pagamento un assegno bancario, che ho versato entro l'anno 2014 sul conto corrente. La banca mi ha comunicato l'insoluto a gennaio 2015. Nel 2014 l'incasso deve considerarsi avvenuto?

L'insoluto ha effetto retroattivo e, dunque, deve essere fatto risalire al momento in cui l'assegno è stato ricevuto e versato, vale a dire al 2014. Di conseguenza, è come se l'incasso non fosse realmente mai avvenuto.



Ho effettuato il pagamento di un fornitore con carta di credito a dicembre dello scorso anno, ma la somma è stata addebitata sull'estratto conto a gennaio del 2015. Quando devo considerare in deduzione il costo?

La deduzione deve avvenire con riferimento al 2014, in quanto quello dell'utilizzo della carta di credito è il momento di avvenuto pagamento, anche qualora l'importo venga addebitato sull'estratto conto del mese successivo.




Un professionista sostiene le spese alberghiere per una trasferta effettuata presso la sede del cliente. Il rimborso delle spese può essere escluso dalla tassazione, dopo l'approvazione del Dlgs 175/2014?

Il rimborso delle spese ha natura di compenso tassabile. Ciò in quanto questi oneri non sono stati sostenuti direttamente dall'impresa committente, ma dal professionista, che a sua volta ha effettuato il relativo addebito.




Un professionista ha ricevuto un incarico da un cliente per un contenzioso tributario. È stato sostenuto l'onere per il contributo unificato. Il rimborso della spesa anticipata è tassabile?

La risposta è negativa: si tratta di spese sostenute in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex articolo 15 del Dpr 633/1972. Né il rimborso spese costituisce compensi ai fini delle imposte sui redditi, ex articolo 54 del Tuir.



Un'impresa ha organizzato un convegno e ha anticipato le spese alberghiere per i relatori. I professionisti, unitamente ai compensi relativi alla prestazione svolta, devono fatturare anche le spese anticipate dall'impresa?

La risposta è negativa. Secondo il nuovo testo dell'articolo 54 del Tuir, le somme anticipate in questione non costituiscono compensi in natura, per cui non devono neppure essere esposte nella fattura emessa dal professionista.




Un professionista ha anticipato per conto del cliente l'imposta di bollo. Successivamente, l'importo addebitato in fattura è risultato superiore all'importo effettivo del tributo. Il rimborso spese è escluso dalla tassazione?

Il rimborso spese è soggetto a tassazione sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi. Ciò in quanto l'importo chiesto a rimborso è superiore all'importo anticipato e, quindi, assume natura di compenso professionale.



Ho ricevuto l'accredito di un compenso professionale sul conto corrente con data valuta 31 dicembre 2014 e data operazione 2 gennaio 2015. Ai fini della determinazione del reddito, quando si considera incassato il compenso?

Conta la data dell'operazione e, quindi, l'incasso si considera avvenuto nel periodo d'imposta 2015. A partire da tale data la somma di denaro è disponibile sul conto corrente bancario e può essere movimentata. La valuta rileva solo per gli interessi.



Principio di cassa

È il principio posto alla base della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, previsto dall'articolo 54 del Tuir. Consiste nell'effettuare la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute (pagate). Tale principio subisce un numero limitato di deroghe, ad esempio per la deduzione dei canoni di leasing e della quota di Tfr maturata.

Data operazione (estratto conto bancario)

È il giorno in cui è contabilizzata una determinata operazione di accredito o di addebito sul conto corrente. A partire da tale data la somma accreditata è effettivamente disponibile e quella addebitata non lo è più.

Data valuta (estratto conto bancario)

È il giorno in cui gli importi accreditati iniziano a produrre interessi e, al contrario, quelli addebitati smettono di farlo. Per gli accrediti, la data è in genere successiva a quella dell'operazione, mentre per gli addebiti (bonifici, prelievi al bancomat) è solitamente precedente.

Fondo spese

Somma indistinta che comprende compensi e spese, erogata a un professionista a seguito del conferimento di un incarico.

Registro delle somme in deposito

È un registro nel quale va obbligatoriamente registrato il fondo spese e compensi (indistinto) ricevuto dal professionista, qualora quest'ultimo si avvalga della possibilità di emettere la fattura nei 60 giorni successivi, secondo quanto previsto dal Dm 31 ottobre 1974.

Movimenti c/terzi

È la sezione (colonna) del libro dei movimenti finanziari adottato dai professionisti che hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria. Nella colonna devono essere registrate le operazioni riguardanti la presa in carico del fondo spese/compensi ricevuto dal professionista che si avvale della possibilità di emettere la fattura nei 60 giorni successivi. La registrazione sostituisce il libro delle somme in deposito.



Casse private a rischio stangata

Per ora è solo un allarme. Ma potrebbe diventare un'ulteriore batosta per le casse di previdenza private. A lanciarlo è il presidente dell'ente di previdenza dei dottori commercialisti Renzo Guffanti. «Nella legge di Stabilità — spiega — c'è una misura che modifica il prelievo alle Fondazioni bancarie. Il punto è che si tratta di un profilo giuridico assimilabile alle casse di previdenza che non vengono esplicitamente escluse da questa manovra». Il rischio dunque è che le casse rimangano impigliate nella rete di un nuovo prelievo fiscale.

«Stiamo parlando — specifica Guffanti — di una misura che prevede un aumento dal 5% a oltre il 75 per cento della parte imponibile. Anche le Casse di previdenza rischiano di vedersi applicare questo aumento che, in termini secchi, comporta una tassazione sui dividendi percepiti che oggi sale al 21,38% dall'1,38%, vale a dire un aumento di oltre 15 volte. Un minore rendimento e quindi minori prestazioni per i soli noti sfortunati che sono poi gli ultimi arrivati».

I. TRO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sfida degli scienziati dell'Iit: «Siamo qui per inventare non diventeremo burocrati»

Cingolani: no a obblighi sui brevetti. Ma vedo che il governo ci ripensa

Il caso

di **Rita Querzé**

MILANO «Che cosa farò? Riprenderò la valigia. Potrei tornare in Germania, per esempio. Ma quello che mi preoccupa di più sono i ricercatori che fanno parte del nostro Istituto. Oltre il 40 per cento viene dall'estero. Molti li ho convinti personalmente a lasciare il Paese di provenienza per venire da noi. Ora anche il loro futuro è a rischio. Ma credo ancora che ci sia spazio per salvare la situazione in extremis».

A parlare è Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Iit, Istituto italiano di tecnologia di Genova. Eccellenza della ricerca pubblica, con i suoi 1.400 ricercatori provenienti da tutto il mondo e 310 brevetti prodotti in soli dieci anni di attività.

Fuori i ricercatori dentro il marketing

Ora l'istituto rischia di chiudere. O, nella migliore delle ipotesi, di cambiare mestiere. Il decreto battezzato «Investment compact» appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale parla chiaro. L'Iit avrà una nuova competenza: commercializzare i brevetti prodotti da tutte le università e gli istituti di ricerca pubblici. E questo a parità di risorse conferite dallo Stato (a oggi si parla di circa 96 milioni l'anno). Questo significa che i soldi finora usati per finanziare la ricerca andrebbero a funzioni commerciali. Fuori i ricercatori, dentro gli addetti al marketing.

In queste ore Cingolani si aggrappa alle dichiarazioni del ministro dell'Economia. Pier Carlo Padoan ha assicurato che in sede di ratifica del decreto «saranno tolti di mezzo gli equivoci». Mentre il ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Stefania Giannini ieri ha detto

di essere rimasta stupita da



Fernando Ferroni Politica arrogante, deve imparare a parlare con i soggetti coinvolti dalle sue decisioni

questo «blitz». «La norma sui brevetti è incompatibile con l'autonomia sia delle università che degli enti pubblici di ricerca», ha preso le distanze Giannini che su questa faccenda ha inviato una lettera formale alla presidenza del Consiglio.

Rettori contro

Ma tant'è, ora al pasticcio si può rimediare solo con modifiche al decreto da apportare in Parlamento da qui a 60 giorni. Colpisce come la misura riesca a scontentare davvero tutti. Non solo l'Iit che vede messa in discussione la propria identità e ragione d'essere. Ma anche università e istituti di ricerca pubblici che custodiscono gelosamente i propri brevetti. Nei giorni scorsi sono arrivate le rimostranze del presidente della Crui, la conferenza dei rettori. Oggi tocca a Fernando Ferroni, a capo dell'Infn, l'Istituto nazionale di fisica nucleare. «Non abbiamo nessun interesse a conferire i nostri brevetti ad altri, sappiamo benissimo commercializzarli da soli», taglia corto Ferroni. Come è possibile che si sia arrivati a questo se anche l'Iit non ha nessun interesse a fare questo lavoro? «Temo che da parte della politica non ci sia la pazienza di affrontare i problemi entrando nel merito. E questi sono i risultati», risponde Ferroni.

Soci e startup

Una cosa è certa: sulla questione dei brevetti l'Iit non era stato consultato e ha appreso della nuova competenza solamente più tardi leggendo il decreto. «Avevamo chiesto tutt'altro. E cioè la possibilità di diventare soci dei nostri ricercatori che avviano una startup. Proprio come fanno i più importanti istituti in giro per il mondo», ricorda Roberto Cingolani. «Un passaggio necessario per far decollare certe scoperte — continua lo scienziato —. Il nostro essere soci si concretizzerebbe nella messa a disposizione di macchinari che altrimenti il singolo ricercatore non si potrebbe permettere».

Una scoperta al giorno

Per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda che mette in discussione la stessa ragione d'essere dell'istituto, nei prossimi giorni l'Iit pubblicherà sul suo sito una scoperta al giorno tra quelle che potrebbero trasformarsi in nuovi prodotti da far sfornare alle nostre imprese. Oggi si parte raccontando come all'Iit sono nati i pannelli fotovoltaici stampabili. Per continuare c'è l'imbarazzo della scelta: dagli ultimi sviluppi della robotica, all'impiego del grafene

per irrobustire i materiali, dalle nanotecnologie alla retina artificiale. Intanto online si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà sotto gli hashtag #brevetti e #investmentcompact.


«Lo ammetto, sarebbe davvero una delusione enorme fare un passo indietro adesso — ammette al telefono il direttore scientifico dell'Iit Cingolani —. Prendiamo le ricerche sulla retina artificiale. Stiamo facendo ora la sperimentazione che precede quella sull'uomo. Tanti anni di lavoro e tanta attesa: che senso ha?».

I finanziamenti

In effetti questa vicenda in senso sembra averne poco. Il governo nei mesi scorsi aveva manifestato apprezzamento per il lavoro dell'Iit tanto che lo stesso presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva visitato l'istituto. D'altra parte il centro



**Giannini: un blitz
La norma non va. È stato un blitz, non hanno coinvolto i ministri. Ho scritto a Palazzo Chigi**



Scienziato




● Roberto Cingolani, classe 1961, è dal dicembre 2005 il direttore scientifico dell'Iit, Istituto italiano di tecnologia di Genova

● Dopo essersi laureato in Fisica nel 1985, è stato, dal 1988 al 1991, membro dello staff del Max

Planck Institute di Stoccarda sotto la direzione del premio Nobel per la fisica professor Klaus von Klitzing. Tra l'altro ha al suo attivo circa 30 brevetti nella ricerca

ha dimostrato in questi anni di saper impiegare bene i fondi pubblici che gli sono destinati usando solo il 6% delle risorse per le spese di gestione della struttura in modo da lasciare il massimo per la ricerca (l'Istituto riceve un finanziamento pubblico annuale di 95 milioni e trova risorse finanziarie indipendenti per altri 20 milioni grazie a fondi competitivi e technology transfer). Anche l'inquadramento dei ricercatori è estremamente flessibile, con elevato turnover e valutazione del lavoro di esperti esterni. «Non escluderei che dietro questa misura infelice ci fosse invece l'idea nobile di valorizzare una realtà d'eccellenza — allarga le braccia Fernando Ferromi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare —. Ma se così fosse allora la politica deve imparare a parlare con le parti coinvolte. E non avere l'arroganza di pensare di poter affrontare tutto in splendida solitudine».

 @rquerze
© RIPRODUZIONE RISERVATA



140


Le **invenzioni** dell'Iit di Genova in 8 anni di attività che hanno generato 301 domande di brevetto. Oltre 5000 pubblicazioni scientifiche



Nanochimica
Uno dei dipartimenti di eccellenza dell'Iit, dove lavorano circa 1.300 ricercatori provenienti da 50 Paesi

PALAZZO EUROPA

Andrea Bonanni



JUNCKER E L'ARTE DI USARE LA FLESSIBILITÀ COME UNA SPADA

C'è maretta nei corridoi della Commissione europea sulla interpretazione autentica delle regole per applicare la flessibilità nella valutazione dei conti pubblici. In particolare quelli dell'Italia. A quanto pare il vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l'euro, non ha gradito l'interpretazione troppo accomodante data dal commissario responsabile per gli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, secondo cui l'Italia potrebbe dimezzare lo sforzo di aggiustamento richiesto sul deficit. La tabella pubblicata a gennaio dalla Commissione, e pomposamente denominata «matrix», a cui ha fatto riferimento Moscovici, lascia intendere che l'Italia, avendo una crescita inferiore al suo tasso di crescita potenziale (il cosiddetto output gap) e un debito elevato dovrebbe aggiustare il proprio deficit dello 0,25% ogni anno, pari a circa 4 miliardi di euro. Questa cifra è la metà dello sforzo di risanamento minimo (0,5%) chiesto dalle regole finora in vigore, e molto, ma molto inferiore all'aggiustamento che servirebbe per riportare il debito entro limiti accettabili secondo la tabella di marcia prevista dal fiscal

compact.

Ma ora i falchi all'interno della Commissione rialzano la testa capitanati da Dombrovskis. E fanno sapere che la fissazione di un obiettivo ridotto allo 0,25% «non è affatto scontata» e dovrà comunque essere approvata dall'intero collegio dei commissari. E' difficile dire quanto, in questi sussulti, dipenda da un autentico contrasto filosofico sul rigore e quanto invece da una umana gelosia tra Dombrovskis e Moscovici, che Juncker ha condannato a condividere lo stesso dossier economico-finanziario. Quello che è certo è che la comunicazione della Commissione sulla flessibilità si presta, a sua volta, ad interpretazioni molto flessibili che allargano il margine di manovra della Commissione nell'esercitare il proprio ruolo di giudice più che quello degli Stati membri nel gestire i propri bilanci. Ma sarebbe sbagliato pensare che questo apparente pasticcio sia frutto di ingenuità o di improvvisazione. «Grande è la confusione: la situazione è eccellente», diceva il presidente Mao. Juncker, che non è un maoista ma un democristiano di lunghissimo corso, ha fatto propria la massima e l'ha messa in pratica. Se ben due vicepresidenti (Dombrovskis e Katainen) e un commissario (Moscovici) si contendono lo stesso dossier economico, per di più da posizioni politiche contrapposte, il risultato inevitabile è che l'unico in grado di sciogliere gli inevitabili dissidi sia proprio il presidente Juncker. E sarà sempre Juncker, alla fine, a decidere l'interpretazione autentica delle flessibilissime norme sulla flessibilità. Renzi, che si è battuto per riportare la politica nelle istituzioni europee, dovrebbe essere contento. A Bruxelles il primato della politica passa per la confusione della burocrazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Investire in immobili ora conviene. Mentre il rendimento atteso dall'affitto è zavorrato

È scattata l'ora del mattone

I vantaggi: tassi ai minimi e maggiore accesso ai mutui

Pagina a cura
di LUIGI DELL'OLIO

Potrebbe essere il momento giusto per compiere il grande passo. Chi ha in mente di comprare casa, e finora ha rimandato per le difficoltà del mercato, farebbe bene a riconsiderare la scelta. Perché oggi è più facile rispetto agli anni scorsi ottenere un mutuo in banca e si può contare su tassi davvero competitivi. Il mattone, dunque, sta tornando competitivo come forma di investimento, anche se il ragionamento non vale sempre. Chi, infatti, investe nel settore con l'obiettivo di ottenere una rendita, si trova a fare i conti con una tassazione crescente che potrebbe frenarlo.

Scendono i prezzi, crescono i mutui. Per le banche i mutui non sono più un problema. Se durante il picco della crisi era un'impresa trovare un istituto di credito disposto a finanziare l'acquisto dell'abitazione, oggi lo scenario viaggia verso la normalizzazione. In filiale c'è maggiore apertura in tal senso, ma limitatamente a somme che non superano il 50% del valore dell'immobile. Se la soglia è più elevata, occorrerà fare i conti con tassi più alti, e oltre il 70% è facile attendersi un rifiuto.

Gli interessi sono ai minimi storici, grazie anche al restringimento degli spread. Guardando ai dati presenti su Mutuonline.it nell'opzione va-

riabile, per un finanziamento ventennale è possibile spuntare un tasso del 2%, che sale al 2,06% in caso di piano di rimborso quarantennale. Nel caso del fisso, la scadenza ventennale prevede un tasso del 3,45%, che nel caso del variabile con cap scende al 2,98%. Livelli indubbiamente competitivi rispetto all'opzione di continuare a pagare l'affitto.

L'ufficio studi di Tecnocasa segnala che tra settembre 2013 e lo stesso mese del 2014 in Italia sono stati erogati finanziamenti per l'acquisto della casa per 22,928 miliardi di euro, un dato superiore del 4,4% rispetto a quanto registrato dodici mesi prima. Tuttavia, se si restringe il confronto al solo terzo trimestre, il 2014 registra un progresso nell'ordine del 15,7%. Dunque, le banche hanno riaperto con decisione i cordoni della borsa.

A favore dei potenziali acquirenti gioca anche la dinamica dei prezzi, che negli ultimi anni sono cresciuti sensibilmente: rispetto ai picchi del 2008-2009, le abitazioni dei grandi centri costano il 12-15% in meno, ma nelle periferie si arriva fino al 20-25%. Uno sconto, quest'ultimo, che costituisce la norma nelle realtà più piccole, soprattutto al Sud. Probabilmente ci

sarà un'ulteriore correzione nel corso del 2015, ma ormai il grosso del trend ribassista sembra ormai alle spalle. Idealista.it segnala, per esempio, che a Milano i prezzi sono scesi solo dello 0,1% nell'ultimo trimestre 2014, ponendo così le basi per una stabilizzazione nell'anno da poco iniziato. Inoltre l'Istat segnala che nel terzo trimestre 2014 si è registrata un'inversione di tendenza nei prezzi delle case nuove (+0,7%), che potrebbe essere indicativa qualora trovasse conferme successive.


Prospettive grigie per chi affitta. Detto delle condizioni invitanti per chi intende comprare casa a uso abitativo, lo scenario cambia per quanti vedono nel mattone un'opportunità di investimento. I livelli delle locazioni sono scesi negli ultimi anni, ma in misura contenuta rispetto ai prezzi delle compravendite, tanto che il rendimento lordo atteso si attesta sul 3-4%. Un livello tutt'altro che da disprezzare se si considera che ormai è infe-



riore al 2%. Tuttavia occorre anche fare i conti con due fattori: da una parte l'incremento della tassazione, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli da allarme rosso sul fronte immobiliare. Tanto da portare la rendita netta della locazione intorno al 2% o poco sopra. Senza considerare il fenomeno delle insolvenze, un rischio che assume dimensioni sempre più importanti nella difficoltà di uscire dalla recessione/stagnazione che da tempo sta colpendo il nostro Paese.

Lo scenario muta se si considera non solo il rendimento atteso dalla locazione, ma anche la possibile rivalutazione del bene nel tempo. Secondo uno studio di Advise Only, negli ultimi 25 anni i prezzi delle case sono cresciuti al ritmo del 4,8% annuo. In questo senso, la correzione partita nel 2009 potrebbe aver contribuito a superare gli eccessi del passato, ponendo le basi per una nuova crescita sostenibile nel tempo.

L'alternativa di carta. L'investimento nel real estate può avvenire anche senza procedere all'acquisto diretto di un immobile, ma optando piuttosto per uno strumento finanziario specializzato nel settore. Per esempio acquistando azioni di società immobiliari quotate in Borsa. Mentre, chi preferisce puntare sulla diversificazione ha a disposizione fondi comuni ed Etf tematici: i primi hanno costi commissionari più elevati, ma affidano a un gestore professionale la scelta (e la successiva movimentazione) dei titoli in portafoglio, mentre i secondi puntano su una strategia passiva, che tende a replicare il rendimento del paniere sottostante.

—© Riproduzione riservata—





Processo tributario. Il professionista abilitato può stare in giudizio contro atti emessi anche dall'ente locale oltre che dal Territorio

Ici, sì all'architetto contro il Comune

**Ferruccio Bogetti
Gianni Rota**

■ L'architetto può difendere il contribuente nelle liti fiscali per l'Ici recuperata e dichiarata in misura minore in base ad una inferiore capacità edificatoria degli immobili. Il professionista è abilitato alla difesa presso le commissioni tributarie e ha competenza per le controversie relative alle questioni tecnico-catastali e urbanistiche. Inoltre, la norma non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli atti emessi dall'agenzia del Territorio. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 7179/64/2014 (presidente Oldi, relatore Alberti).

La vicenda

Un contribuente, avvalendosi di un architetto, si oppone davanti al giudice tributario per gli accertamenti Ici notificati dal Comune per gli anni 2006/2008. Per l'ente locale la base imponibile delle aree edificabili dichiarate è inferiore al valore di mercato.

Per il contribuente, però, la ridotta capacità edificatoria giustifica un minor versamento. Per questo motivo scatta la controversia davanti alla commissione tributaria provinciale, dove le due annualità sono impugnate con un solo ricorso. Per il Comune - costituitosi in giudizio - l'impugnazione è inammissibile per due profili. Intanto per la proposizione di un ricorso cumulativo riguardante più annualità. Poi perché il contribuente ha demandato la difesa ad un architetto. Secondo i giudici di primo grado, però, non esiste alcuna irregolarità, né legata al ricorso cumulativo né per la sua sottoscrizione da parte di un architetto.

In particolare, per quanto riguarda la seconda pregiudiziale, secondo il giudice «al secondo comma dell'articolo 12 del Dlgs 546/92 sono previste le figure professionali abilitate all'assistenza tecnica, se iscritti negli appositi albi; tra questi è espressamente prevista la figura degli architetti». Pertanto, anche questi ultimi possono difendere presso le commissioni tributarie i contribuenti.

La tesi, però, non convince il Comune che impugna in appello la sentenza, insistendo in partico-

lare sulla seconda questione. Nel frattempo l'architetto, dopo aver anche riassunto il giudizio quale erede a causa della morte del ricorrente, contrasta l'appello proposto dal Comune.

La decisione


La Ctr rimanda al mittente le pregiudiziali e conferma ancora una volta, nel merito, la sentenza. In primo luogo, secondo il collegio, l'architetto risulta essere un difensore abilitato anche per l'Ici. Infatti «l'articolo 12 del Dlgs 546/92 elenca, tra gli altri abilitati all'assistenza tecnica, anche gli architetti». Poi la controversia «investe questioni squisitamente tecniche attinenti la superficie dell'area sottoposta al tributo in

relazione alle risultanze catastali e al piano di lottizzazione e alla portata dello strumento urbanistico». Infine, la norma che consente agli architetti la difesa nel processo tributario «non contiene alcun esplicito riferimento in via esclusiva agli "atti emessi dall'agenzia del Territorio"».

Le considerazioni

Il giudice tributario può - e deve - sempre verificare in ogni stato e grado di giudizio la capacità del difensore. Non basta la sola iscrizione all'ordine professionale, ma è necessaria l'iscrizione all'Albo oppure all'Elenco per poter rappresentare legittimamente in commissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMPRESE & LEGALITÀ

Più coraggio sul registro dei lobbysti

di **Lionello Mancini**

Il fatto è obiettivamente minuscolo, ma non per questo meno intrigante. Purtroppo è anche uno di quei germogli di novità che potrebbe fiorire o appassire. Lo vedremo.

Il fatto è questo: Riccardo Nencini, viceministro socialista con delega ai Trasporti, ha istituito un registro delle lobby nel ramo di ministero di sua competenza.

Si tratta di una griglia informatica che riporta gli estremi degli appuntamenti del viceministro: con chi si incontra, a quale titolo viene chiesto l'incontro, per quale problema è stato chiesto, di cosa si è effettivamente parlato.

Ogni venerdì il "registro" viene aggiornato sul sito del ministero e, così, chiunque lo voglia potrà controllare l'agenda di Nencini relativamente alle lobby.

Il rapporto tra lobbysti e istituzioni è una delle tante questioni da tempo regolate nei Paesi più avanzati poiché si colloca al crocevia di problemi cruciali come la formazione e la qualità delle leggi, l'equilibrio tra interesse pubblico e interessi privati, la corruzione.

Le lobby attive sul fronte istituzionale sono società o anche persone che vogliono portare all'interno dei processi legislativi, di Governo e amministrativi il punto di vista dei gruppi privati e anche attirare l'attenzione sulle esigenze dei soggetti le cui attività saranno interessate da nuove normative, dalla liberalizzazione o dalla regolamentazione di un settore.

Le lobby possono contribuire più o meno apertamente alle campagne elettorali, possono far eleggere in Parlamento portatori di interessi più o meno diretti di categorie professionali, settori produttivi e commerciali; possono intervenire in molti modi sulla scrittura delle leggi rendendole più efficaci o almeno non dannose, oppure incasinarne i commi e farle inceppare.

Ci sono lobbysti che agiscono alla luce del sole e lobbysti travestiti da avvocati, da giornalisti, da uffici stampa, da consulenti; ci sono lobbysti profondamente competenti nelle materie trattate e affaristi che si basano unicamente o quasi sul potere del denaro elargito sottobanco.

Se per Nencini quella del registro non è un'iniziativa nuova - ne aveva voluto uno anche da presidente del Consiglio regionale della Toscana -, lo è invece per il ministero di cui fa parte, che nel suo complesso muove notevoli somme di denaro pubblico.

Se pensiamo alle centinaia di soggetti apicali che operano a Roma nelle istituzioni centrali (dimentichiamo, per un momento, la complicazione delle Regioni), si comprende che il registro di Nencini è una goccia nel mare.

Ma gli interrogativi che solleva questo fatto

"obiettivamente minuscolo", sono obiettivamente strategici.

Il primo interrogativo: se è così semplice e immediato istituire uno strumento di trasparenza, perché lo ha fatto il viceministro con delega ai Trasporti e non anche il sottosegretario, o lo stesso ministro Lupi? E il ministro alla Sanità? E quello all'Economia?

Potremmo continuare con i parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura, la Cassazione e il Consiglio di Stato, con tutto ciò che da questi vertici istituzionali discende in termini di Gabinetti, Dipartimenti, Uffici, regolatori e superburocrati vari.


Il secondo interrogativo: quale sarà l'effetto del registro sul mondo delle lobby? Vogliamo sperare che gli squali avvezzi a nuotare sotto il pelo dell'acqua con le mazzette tra i denti ne siano scontenti e svantaggiati, perché una firma, un luogo preciso, un verbale di riunione, li costringerebbe a riaffiorare; ne saranno invece soddisfatti e trarranno maggior forza i gruppi di pressione con tanto di codice etico e governance aderente alla legge 231.

Infatti i lobbysti seri e professionali invocano da tempo una legge, un albo e un registro come quello caparbiamente istituito da Nencini.

L'Europa (come si dice) ce lo chiede e anzi ce lo impone a partire dal 2016; l'Anticorruzione brinderebbe; le Procure avrebbero un po' di lavoro in meno. Manca soltanto il solito ingrediente: la volontà politica di agire.

ext.lmancini@ilsole24ore.com

ALTERNATIVE DI INFORMAZIONE



Analisi I tagli della legge Gelmini in contrasto con la realtà del Paese

Paradossi Terremoti e frane Ma geologi a rischio estinzione

Graziano (Consiglio nazionale): presto dovremo importarli
I dipartimenti universitari sono stati ridotti da 34 a 8

DI ISIDORO TROVATO

La profezia è a tinte forti. «Alla prossima alluvione, al prossimo terremoto o alla prossima frana, tutti cercheranno i geologi per risolvere la situazione, ma questi non ci saranno più. Li dovremo importare dall'estero perché qui da noi, i numeretti dati a caso in una legge ne hanno determinato l'estinzione». La previsione, netta e catastrofista, arriva direttamente da Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei geologi.

Lo scenario

Non si tratta di un'iperbole, ma di uno scenario verosimile che potrebbe essere conseguenza di alcune scelte fatte nel passato dalla ministero dell'Istruzione. «Non è una provocazione — attacca Graziano —. A breve l'Italia sarà costretta ad importare dall'estero anche i geologi. Dei 34 Dipartimenti di Scienze della terra distribuiti in tutte le regioni ne sono rimasti solo 8 anch'essi al limite della sopravvivenza perché fra pochi anni saranno cancellati.

Nel Paese del dissesto idrogeologico


e del rischio sismico e vulcanico, si assiste, nell'indifferenza generale, alla scomparsa di una disciplina. Le scienze della terra in ambito universitario sono state messe in drammatica difficoltà dalla cosiddetta riforma Gelmini che ha posto rigidi vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti universitari».

In effetti la scelta appare singolare: nel paese delle continue emergenze idrogeologiche, si sce-


glie di non proteggere una disciplina chiave e la si mette a rischio di tagli indiscriminati.


I tagli

«La cosa ancora più sconcertante è che gli accorpamenti sono stati fatti a caso nelle diverse sedi universitarie — continua Graziano — e i geologi oggi si trovano insieme, a seconda dell'ateneo, ai biologi, ai botanici, ai fisici, ai chimici, ai matematici, agli ingegneri».



Geologi Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio nazionale, denuncia la chiusura dei corsi di laurea





ri, ai forestali e la lista potrebbe proseguire. Per fare un Dipartimento universitario, senza alcun logico motivo, ci vogliono 40 professori e ricercatori della stessa disciplina. Ma le Scienze della terra sono un'area disciplinare piccola e, in tutta Italia, i docenti del settore sono meno di un migliaio ed in costante diminuzione».

Proteste e proposte

La contestazione riguarda anche il criterio con cui sono stati effettuati gli accorpamenti. Il caso più eclatante riguarda l'Emilia Romagna dove i corsi di laurea per i geologi sono tutti chiusi «Sono scomparsi o sono stati accorpati dipartimenti storici e prestigiosi, come quello di Bologna. In tutta la Regione Emilia Romagna — continua Graziano — con quattro atenei statali, nessun dipartimento di Scienze della Terra è sopravvissuto al terremoto,

quello della legge, non quello vero». Adesso però la categoria professionale si attende un'inversione di marcia o quantomeno una correzione.

«In realtà la soluzione esiste già — ricorda il presidente dei geologi —. Un gruppo di parlamentari ha depositato un progetto di legge per allentare i vincoli numerologici della legge Gelmini e consentire la costituzione di Dipartimenti omogenei per settori disciplinari piccoli, come le scienze della terra. Il progetto di legge è all'esame della commissione Cultura della camera e ha incontrato il convinto sostegno di importanti istituzioni, della comunità scientifica e accademica. Però tutto questo non basta. La burocrazia del ministero dell'Istruzione università e ricerca pare non tollerare il benché piccolo rimedio agli errori del passato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza

Casse private a rischio stangata

Per ora è solo un allarme. Ma potrebbe diventare un'ulteriore batosta per le casse di previdenza private. A lanciarlo è il presidente dell'ente di previdenza dei dottori commercialisti Renzo Guffanti. «Nella legge di Stabilità — spiega — c'è una misura che modifica il prelievo alle Fondazioni bancarie. Il punto è che si tratta di un profilo giuridico assimilabile alle casse di previdenza che non vengono esplicitamente escluse da questa manovra». Il rischio dunque è che le casse rimangano impigliate nella rete di un nuovo prelievo fiscale.

«Stiamo parlando — specifica Guffanti — di una misura che prevede un aumento dal 5% a oltre il 75 per cento della parte imponibile. Anche le Casse di previdenza rischiano di vedersi applicare questo aumento che, in termini secchi, comporta una tassazione sui dividendi percepiti che oggi sale al 21,38% dall'1,38%, vale a dire un aumento di oltre 15 volte. Un minore rendimento e quindi minori prestazioni per i soli noti sfortunati che sono poi gli ultimi arrivati».

I. TRO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal tribunale amministrativo del Lazio no alla sospensiva richiesta dal Coa di Roma

Avvocati, formazione promossa

Organizzazione dei corsi: regolamento Cnf dettagliato

DI DARIO FERRARA

Promosso. Risulta «sufficientemente dettagliato» il regolamento per la formazione continua degli avvocati adottato dal Cnf: il Tar Lazio non concede la sospensiva chiesta dall'Ordine degli avvocati di Roma. E quanto emerge dall'ordinanza 1556/15, pubblicata il 15 gennaio dalla terza sezione (si veda *Italia-Oggi* del 16 gennaio scorso). Mancano i presupposti per accogliere la domanda cautelare: è escluso ogni contrasto con la riforma forense, laddove il regolamento chiarisce le modalità organizzative e i criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a partecipare gli iscritti al Consiglio.

Così i corsi

Le disposizioni in materia di qualificazione dei legali prevedono l'accumulo di sessanta crediti in tre anni, dei quali almeno quindici in dodici mesi e nove in materie come ordinamento, previdenza e deontologia forense. È ammessa la formazione a distanza (Fad) nei limiti del 40% dei crediti nel triennio. Gli eventi formativi potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del Cnf e dei Consigli dell'Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il piano dell'offerta formativa. Le attività possono essere di «aggiornamento», finalizzato all'adeguamento della formazione iniziale, e di «formazione», cioè volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione. Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o all'elenco di tirocinanti con patrocinio.

Criticità escluse

L'avvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura. Via libera all'attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Ora i giudici amministrativi rilevano che allo stato non si ravvisano gli elementi di criticità in ordine all'avvio delle attività di formazione e aggiornamento professionale evidenziati nel ricorso e ribaditi in Camera di consiglio dai patroni dell'ordine degli avvocati di Roma. L'Ordine paga le spese di giudizio per la fase cautelare.

—© Riproduzione riservata—

